

L'Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A.

ed il ruolo della Provincia Regionale denominata *Libero Consorzio Comunale* (Autorità competente per l'adozione dell'AUA) ed il ruolo degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (S.U.A.P.).

Dal 13 giugno 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.* (Pubblicato sulla G.U. n.124 del 29-5-2013 - Suppl. Ordinario n. 42)

L'Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento autorizzativo unico, su istanza di parte, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati, adottato dalla Provincia Regionale denominata *Libero Consorzio Comunale* (autorità competente) e rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (istituito presso i Comuni ai sensi del DPR 160/2010), che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2313, che prima l'impresa doveva chiedere e ottenere separatamente, ed è destinata a semplificare gli adempimenti ed è stata introdotta dal cosiddetto "Decreto Semplificazioni", il D.L. n. 5/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 de in particolare in attuazione dell' art. 23.

1. Chi può richiederla

il regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.):

- ✓ La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
 - a) hanno meno di 250 occupati, e
 - b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
- ✓ Nell'ambito della PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
 - a) ha meno di 50 occupati, e
 - b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
- ✓ Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
 - a) ha meno di 10 occupati, e
 - b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

2. Chi non è tenuto a richiederla

- ✓ gli impianti soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);
- ✓ le disposizioni del D.P.R.59/2013 non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

- ✓ nel caso di progetto sottoposto a procedura di screening, ossia di assoggettabilità o meno alla VIA, l'AUA può essere richiesta solo dopo che tale verifica si sia conclusa con decisione di non assoggettamento alla procedura di VIA;
- ✓ gli impianti che necessitano di titoli diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 3 del Decreto 59/13 (ad esempio non sono soggetti ad AUA le comunicazioni di attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06, ecc.).

Inoltre, vi sono alcuni procedimenti autorizzativi che non rientrano nel provvedimento di AUA in quanto sono già procedimenti unici, ad esempio:

- procedimento autorizzativo unico per i **nuovi** impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo **208 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii.** e nei casi di **rinnovo**, ad eccezione delle seguenti fattispecie:
 - impianti (di gestione rifiuti) autorizzati ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. (validità decennale) la cui scadenza a quella dell'autorizzazione allo scarico (la quale può risultare scaduta o in scadenza);
 - impianti (di gestione rifiuti) autorizzati ma non ancora realizzati ove il decreto ex art. 208 prevede l'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico prima dell'avvio della gestione;

per le quali il servizio 7 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dispone con circolare n° 47156 del 06/11/2016 che per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui provvede l'autorizzazione competente all'adozione dell'AUA nella modalità di cui al D.P.R. 59/2013;

- interventi di bonifica di cui all'articolo **242 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii.** ;
- procedimento autorizzativo ex articolo **12 del D.Lgs 387/2003**;
- sono altresì escluse le procedure di concessione per uso di beni demaniali quali, ad esempio, le acque pubbliche;
- le istanze per lo scarico delle acque reflue domestiche presentate da soggetti diversi da Enti o Imprese;
- etc.

3. Quando chiederla

I gestori degli stabilimenti, presentano domanda per il rilascio dell'AUA nel caso in cui siano assoggettati alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di **almeno uno** dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare:
 - autorizzazione agli scarichi in acque superficiali di :
 - acque reflue industriali;
 - acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne;

- acque reflue domestiche ed assimilate;
 - autorizzazione agli scarichi sul suolo di:
 - acque reflue industriali;
 - acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne;
 - acque reflue domestiche ed assimilate;
 - autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura¹ di:
 - acque reflue industriali;
 - acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (in materia di impatto acustico);
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 - 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

Il richiedente dovrà presentare istanza di AUA allegando la documentazione prevista in relazione all'autorizzazione/comunicazione in scadenza o oggetto di modifica sostanziale e contemporaneamente **dichiarare che per le altre autorizzazioni esistenti non si chiedono modifiche.**

Il **SUAP** provvede, quindi, a reperire d'ufficio ogni atto o autorizzazione già in possesso della pubblica amministrazione riguardante il richiedente ai sensi dell'articolo 4, comma 8, DPR n. 160/2010, dell'articolo 43-bis, DPR n. 445/2000 e dell'articolo 2, comma 7, legge n. 241/1990).

Il **SUAP** assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

¹ Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 19/11/20114, n° 227 e del comma 4 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. lo scarico in rete fognaria delle acque reflue domestiche ed assimilate, è sempre ammesso, e come tale non rientra nella procedura A.U.A.-

4. Durata

L'AUA avrà la durata pari a **15 anni** a decorrere dalla data di rilascio.

5. A chi e come si chiede l'A.U.A.

L'AUA è richiesta dal gestore:

- In caso di uno stabilimento/attività/impianto **nuovo**:
 - prima di porre in essere l'**esercizio** dello stabilimento/attività/impianto;
- In caso di stabilimento/attività/impianto **esistente** (al 13 giugno 2013):
 - allo **scadere della prima autorizzazione/comunicazione** che sarà **sostituita dall'AUA**, nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento;
 - in caso di richiesta di una **modifica sostanziale** che comporti la presentazione di una nuova domanda della singola autorizzazione/comunicazione sostituita.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), con l'indicazione dei titoli abilitativi da sostituirsi, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle attestazioni previste, nonché dai bollettini di pagamento delle tasse governative previste dalla normativa di settore dei singoli titoli abilitativi da sostituire, deve essere **presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)** del Comune nel cui territorio insiste lo Stabilimento.

Il SUAP provvederà ad inoltrare immediatamente il tutto immediatamente **in modalità telematica all'Autorità competente** (individuata nella Provincia Regionale denominata Libero Consorzio Comunale) per l'istruttoria del procedimento, **nonché alle amministrazioni chiamate a partecipare al procedimento (art. 4, DPR n. 59/2013).**

Nella domanda devono essere indicati gli atti per i quali si chiede il rilascio dell'AUA, nonché tutte le altre informazioni richieste dalle relative normative settoriali.

6. Il modello di domanda

Sulla base del modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, adottato con Decreto 8 maggio 2015 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica, questo Libero Consorzio di Ragusa, nell'ambito del "*Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)*" approvato con Deliberazione n° 27 del 06/10/2017, del Commissario Straordinario del L.C.C. di Ragusa con i poteri e le funzioni del Consiglio Provinciale, ha adatto il modello di istanza corredata con le singole schede relative a titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 e ss. mm. ed ii. [**clicca per scaricare il modello**](#).

7. Imposta di bollo

Nelle istanze dovrà essere corredata da relativa **Marca da Bollo** (in forma non virtuale), debitamente annullata, ovvero, qualora le condizioni di cui:

- all'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642 e ss. mm. ed ii.;

- all’art. 1, comma 596 della Legge 27 dicembre 2013, n° 147;
- al Provvedimento del 19/09/2014 del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate “*Modalità di pagamento in via telematica dell’imposta dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell’art. 1, comma 596, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – servizio@e.bollo*”;
- al documento dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia per l’Italia Digitale “*Bollo Telematico – Linee Guida per Pubbliche Amministrazioni e prestatori di servizi di pagamento*”;

si potrà assolvere il pagamento elettronico della **Marca da Bollo Digitale** (in forma virtuale).

8. Verifica di completezza formale

Il SUAP, in accordo con l’autorità competente, verifica la correttezza formale dell’istanza e della documentazione ad essa allegata.

Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Le verifiche si concludono **entro trenta giorni** dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a **trenta giorni**.

Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza è archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una **proroga** in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, **il termine è sospeso** per il tempo della proroga.

9. Integrazioni

1. Se il gestore non presenta la documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato, la domanda di AUA è **archiviata**.
2. In ogni caso, possono essere richieste integrazioni, una sola volta.
3. È possibile chiedere una proroga del termine indicato per le integrazioni, in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, i termini del procedimento rimangono sospesi anche per il tempo della proroga.

10. Procedimento

- art. 4 comma 4 e comma 5 del D.P.R. 59/2013 - procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all’AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni.

Nel caso in cui **l’AUA non è l’unico atto di assenso richiesto**, il SUAP attiva il procedimento unico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, restando **ferma** la facoltà di indire la **conferenza di servizi**.

La **conferenza di servizi** è sempre indetta dal SUAP, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi.

L'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi.

Il provvedimento di autorizzazione unica ambientale viene **adottato** dall'**autorità competente** che lo trasmette immediatamente, in modalità telematica, al SUAP che **rilascia** il **provvedimento conclusivo del procedimento ex D.P.R. 160/2010**, in quanto sono stati richiesti oltre all'AUA titoli abilitativi non ambientali (es. **titolo abilitativo edilizio, paesaggistico, certificazioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e igienico-sanitaria, etc.**).

- art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 - procedimenti in cui è necessario acquisire solo AUA senza atti di assenso.

Nel caso in cui l'AUA è l'**unico atto di assenso richiesto**, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'**autorità competente** che convoca, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda la conferenza di servizi, ove prevista dalla normativa di settore relativamente agli endoprocedimenti, e nei termini di cui al punto successivo, **adotta** il provvedimento e lo trasmette telematicamente ed immediatamente al SUAP per il rilascio dell'AUA.

11. Tempi per l'adozione AUA da parte dell'autorità competente

Il D.P.R. 59/2013 per l'istruttoria rimanda alle tempistiche previste dal D. Legs. 152/2006:

- se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine **inferiore o pari a novanta** giorni, **l'autorità competente adotta il provvedimento**, al netto delle sospensioni, nel termine 120 gg di cui: 30 gg. per procedura di verifica + **90 gg. per istruttoria e adozione** del provvedimento.
- se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è **superiore a novanta** giorni, **l'autorità competente adotta l'autorizzazione unica ambientale**, al netto delle sospensioni, nel termine di 150 gg di cui: 30 gg. per procedura di verifica + **120 gg. per istruttoria e adozione** del provvedimento.

12. Esclusioni facoltative

Ai sensi dell'art. 3 del comma 3 e dell'art. 7 del D.P.R. 59/13 l'AUA, ferma restando la presentazione dell'istanza per il **tramite del Suap**, è **facoltà** dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale, se si tratta di attività soggetta solo a **comunicazioni e/o ad autorizzazione di carattere generale** così come comunicazione in materia di rifiuti (artt. 214 – 215 del D. Les. 152/06) e le istanze di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell' art. 272, comma 2 e comma 3, del D. lgs. 152/2006.

Il gestore ha quindi la facoltà di presentare autonoma istanza, di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite SUAP che trasmetterà, per via telematica, all'autorità competente. In tal caso il gestore dello stabilimento dovrà dichiarare che ai sensi del art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013 non risulta soggetto ad AUA e che non intende avvalersene.

In questi casi:

- **non è necessario attivare** da parte del **SUAP il procedimento ex DPR 160/2010** in quanto vige il silenzio assenso (90 gg. per la comunicazione di cui agli artt. 214 – 216 e 45 gg. per le istanze di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272, comma 2 e comma 3, del D.lgs. 152/2006);
- può essere prevista la sola trasmissione al gestore da parte dell'autorità competente della presa d'atto, e quindi non necessita che quest'ultimo venga inglobato in un provvedimento del SUAP.

Inoltre, secondo i punti 4 e 5 della circolare 7/11/2013 del Ministero Ambiente, il gestore di impianti può non avvalersi dell'AUA, ai sensi del comma 3 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013:

- non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l'attività è parimenti soggetta ad altri titoli abilitativi (a carattere autorizzatorio) sostituiti dall'AUA;
- quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni a carattere generale (il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'AUA).

A titolo di esempio si evidenzia che il comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, **non si applica**, ad esempio, ad un'impresa che recupera rifiuti (comunicazione ai sensi dell'art. 214 - 216 del D.Lgs 152/05) che, oltre alla comunicazione, avrà bisogno, preventivamente, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/06 o dell'autorizzazione allo scarico.

13. Periodo transitorio

Secondo i punti 2, 3 e 6 della circolare 7/11/2013 del Ministero Ambiente:

- la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi, salvo che ricorrono le seguenti deroghe:
 - 1) quando l'impianto è soggetto esclusivamente a comunicazioni o autorizzazione di carattere generale (art. 3, comma 3);
 - 2) quando si tratta di adesione alle autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera (art. 7, comma 1);
- riguardo ad un impianto soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore, **non è corretto ritenere** che alla scadenza della prima comunicazione, non sia obbligatorio presentare istanza di AUA e che l'interessato abbia la facoltà di rinnovo della sola comunicazione scaduta.
- riguardo al termine entro cui deve essere presentata la prima domanda di AUA, appare utile rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo di scadenza, per beneficiare della

possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.

14. Modifiche

Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione **direttamente** all'autorità competente. Clicca di seguito per il modello di comunicazione modifica non sostanziale:

- [nel caso di stabilimento non in possesso di AUA](#)
- [nel caso di stabilimento in possesso di AUA](#)

Se la modifica non è sostanziale nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto può procedere all'esecuzione della modifica.

L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata sia una **modifica sostanziale**, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del D.P.R. 59/2013 (tramite SUAP e in modalità telematica), e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del D.P.R. 59/2013 (tramite SUAP e in modalità telematica).

15. Rinnovo

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, **almeno sei mesi prima della scadenza**, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata.

In caso di rinnovo senza una contemporanea richiesta di modifica, il richiedente presenta l'istanza, rimandando per i contenuti a quanto già in possesso della PA.

In caso di rinnovo con contestuale richiesta di modifica sostanziale, la documentazione da allegare sarà esclusivamente quella riferita alla modifica richiesta.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

- a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

16. Voltura e cessata attività

La variazione di Titolarità (Voltura) dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A), in forza di:

- affitto ramo d'azienda
- cessione d'azienda
- donazione
- fusione
- scissione
- cambiamento di forma giuridica
- cessione e/o acquisizione di quote
- conferimento di ramo d'azienda
- compravendita
- altro

deve essere comunicata, per la presa d'atto, al Libero Consorzio Comunale, utilizzando l'allegato Modello [*clicca per scaricare il modello*](#).

La presa d'atto sarà trasmessa al SUAP ed all'ARPA.